

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli



REGOLAMENTO COMUNALE

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

*Approvato dal Commissario Straordinario
con Deliberazione n.12 del 17.07.2023*

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

E' patrimonio culturale della tradizione popolare di Comiziano l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono per la comunità un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali e di promozione.

E' opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall'inizio, si renda conto esattamente di quali sono le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste di integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori che degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

Le presenti norme, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art.141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr.635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la locuzione "locali" si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all'aperto, destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi, disimpegni e le strutture annessi all'attività dello spettacolo stesso.

Le nuove indicazioni operative intendono assicurare, nell'ottica di un approccio flessibile alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento.

2

ART.1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali

Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per svolgere intrattenimenti e spettacoli di vario genere, congiunti o meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla L.n.383/2000 e le ulteriori norme ricorrenti secondo la tipologia di manifestazione.

Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:

- a. Associazioni sportive e del tempo libero;
- b. Le associazioni culturali, sportive, religiose, politiche e di volontariato;
- c. Comitati parrocchiali;
- d. Enti e società di promozione sportiva;

Tutti i soggetti devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione esclusivamente personale volontario, salva la necessità, adeguatamente dimostrata, di utilizzare personale specializzato per attività di natura tecnica-professionale non altrimenti esperibili e comunque limitate rispetto al

complesso della manifestazione, sotto il rispetto della normativa vigente in tema di prestazione professionale di lavoro.

Le manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono divise nelle seguenti tipologie:

- Sagre, intese come manifestazioni che abbiano come propria finalità la somministrazione di alimenti e bevande e tesa a qualificare un determinato prodotto gastronomico, tipico o comunque con attività di somministrazione facente capo o connessa all'organizzatore;
- Feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere.

Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico, purché non siano connesse allo svolgimento di manifestazioni oggetto del regolamento.

Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza dei Settori Comunali interessati secondo la tipologia di manifestazione che operano in collaborazione con gli altri Settori per gli aspetti ricorrenti.

ART.2 – Profili di Safety

Come noto, la direttiva di riferimento in materia di misure di *Safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo è stata diramata in data 18 luglio 2018, a firma del Capo di Gabinetto Pro Tempore del Ministro dell'Interno.

La circolare ricomponе in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.

3

ART.3 - Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "**Commissione**", è competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai locali o impianti di pubblico spettacolo in cui hanno luogo trattenimenti o spettacoli di qualsiasi genere e sotto qualsiasi denominazione, sia a pagamento che gratuiti.

In particolare, la **C.C.V.L.P.S.** (commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo) provvede ai compiti di cui al comma 1 dell'art.141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (*R.D. 6 maggio 1940 n.635 e art.4 D.P.R. n.311/2001*) e per le proprie competenze provvede ad:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (esame progetto preventivo o di massima per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti (esame progetto definitivo e sopralluogo per verifica dell'agibilità), ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- d) accertare ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della Legge n.337 del 18 marzo 1968;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007.

- Per i locali ed impianti con capienza **complessiva pari o inferiore a 200 persone**, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del R.D. n.635/1940 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.P.R. 28 maggio 2001 n.311 e dall'art.4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), e del punto 78 della tabella A) allegata al D.lgs. n.222/2016, il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una documentazione tecnica asseverata da un professionista iscritto in Albo Tecnico Professionale che attesti la rispondenza del locale e/o impianto, sotto il profilo strutturale, di sicurezza (con particolare riferimento alla prevenzione incendi) e di igiene alle relative norme tecniche vigenti. Detta documentazione dovrà altresì fornire evidenza tecnica delle misure organizzativo-gestionali poste in essere per garantire il rispetto dei limiti di capienza indicati nonché i capisaldi della pianificazione dell'emergenza ivi compresi la quantificazione del numero degli addetti antincendio all'uopo incaricati e la indicazione delle competenze di tali addetti per come indicato all'art.10 comma 1 lettera m).
- Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione si sia già espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni. Si applicano in tali ipotesi le disposizioni del successivo art.21, comma 8.
- La capienza, ai fini dell'attribuzione della competenza tra la Commissione Comunale di Vigilanza e la Commissione Provinciale di Vigilanza, deve essere computata sulla base delle normative tecniche applicabili e deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscrive la documentazione tecnica di cui al successivo articolo 12. In ogni caso la capienza di un locale di pubblico spettacolo o intrattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito ed è comunque stabilita dalla Commissione a seguito dell'esperimento della propria attività e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene vigenti.

Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza:

- le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali, luoghi o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

Non sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art.80, Tulps e, pertanto, non rientrano nella sfera di competenza della Commissione, le attività indicate all'art.11, comma 2, del presente regolamento.

Nel caso di presentazione di progetti complessi, anche relativi a manifestazioni temporanee che si svolgano in diverse giornate purchè tra loro funzionalmente collegate (festival, rassegne, ecc.), che prevedano la competenza sia della Commissione Provinciale che della Commissione Comunale, si procederà all'acquisizione del solo parere della Commissione Provinciale, che effettuerà le verifiche e le valutazioni previste dalla vigente normativa e dal vigente regolamento anche negli ambiti di competenza della Commissione comunale.

ART.4 – Composizione della commissione

La Commissione comunale è composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

La carica di presidente può essere delegata dal Sindaco anche ad un dipendente comunale con qualifica dirigenziale.

La Commissione può essere integrata, a loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5

ART.5 – Nomina e decadenza componenti della commissione

Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge e del Segretario sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati, dal rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati e dai Dirigenti per la nomina dei membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.

I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico.

Il Presidente provvede per la nuova nomina, proponendo l'atto al Sindaco.

La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione.

Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

ART.6 – Convocazione – Luogo di riunione

- La Commissione si riunisce presso la Sede Comunale ovvero nei luoghi – di volta in volta – indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione;
- La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia;
- Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria;
- Ogni Commissario ha la facoltà di contattare – nel corso dei lavori – il destinatario del provvedimento finale (o di suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti;
- L'avviso di convocazione è spedito, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno;
- Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente;
- Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato;
- Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART.7 – Nomina tecnici esterni aggiuntivi

- Eventuali esperti esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco su proposta del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, in considerazione della loro specializzazione;
- L'esperto in materia di "acustica", od altri specialisti, sono nominati membri aggiuntivi della Commissione, e saranno convocati quando necessario;
- L'incarico decade automaticamente alla scadenza del mandato della Commissione;
- Il compenso previsto per i commissari, ove dovuto, sarà erogato secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.

ART.8 – Formulazione del parere

- a) Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/1990, con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario verbalizzante;
- b) Il parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni;
- c) Il segretario verbalizzante raccoglie gli originali dei verbali in apposito registro, unitamente all'originale di convocazione;
- d) Il verbale di ogni riunione è inviato, in copia conforme, al SUAP, al Comando di Polizia Municipale ed agli altri uffici che saranno, di volta in volta indicati dalla Commissione;
- e) Il parere espresso dalla Commissione per una pratica è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione ovvero notificato allo stesso all'indirizzo indicato nella richiesta;
- f) I commissari sono obbligati ad astenersi dal prendere parte ai lavori, quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge i propri interessi o del proprio coniuge o gli interessi di

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

parenti e/o affini entro il secondo grado. In questo caso il commissario supplente partecipa ai lavori della Commissione;

- g) Se per il mancato rispetto dei termini non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza;
- h) La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali e/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

ART. 9 – Spese di funzionamento della commissione

La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

- 1. Agli eventuali componenti della Commissione, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura determinata con delibera della Giunta Comunale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), le spese per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione sono poste, ove dovute, a carico del soggetto che ne chiede l'intervento.
- 3. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", secondo le modalità stabilite successivamente con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.
- 4. L'attestazione dell'avvenuto versamento, ove dovuto, deve essere allegata alla domanda.

7

ART. 10 – Definizione degli eventi

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b. per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c. per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d. per **luogo attrezzato all'aperto** si intende uno spazio delimitato all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - e. per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - f. per **intrattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- g. per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e intrattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
- h. per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- i. per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o intrattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
- j. per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n.337), allestite mediante attrezzature mobili anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
- k. per **capienza** si intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" come integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 06.03.2001 e, per gli impianti sportivi, dal D.M. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i. e, per i luoghi o i locali ove non trovano applicazione cogente le succitate fonti normative, l'affollamento massimo definito dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110 del 18.07.2018;
- l. per **addetti ai servizi di controllo** il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dall'art.3 commi 7-13 della legge n.94 del 15.07.2009, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, e successive modificazioni e dal D.M. 6 ottobre 2009, Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n.94, e successive modificazioni;
- m. per **addetti antincendio** il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, del controllo del rispetto delle misure di sicurezza antincendio e dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze indotte da eventuali incendi o altri pericoli. Tali unità devono essere adeguatamente formate nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 (Allegati VII e IX) e per i locali o luoghi ove è prevista una capienza di oltre 100 unità, devono altresì essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Tecnica da acquisire ai sensi dell'art.3 della Legge 28.11.1996 n.609 (l'attestato è rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previo superamento di un esame);
- n. per **competizioni sportive su strada**, le manifestazioni previste dall'art.9 e 9 bis del D.lgs. 30.04.1992 n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni. Non sono competizioni sportive su strada, quelle che non hanno una classifica finale, non si svolgono su strada ma fuoristrada o in circuiti, i raduni e gli slalom volti a dimostrare una abilità;
- o. per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n.640/1935);
- p. per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art.80, T.U.L.P.S.;
- q. per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- r. per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n.635 e s.m.i.;
- s. per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art.19, L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., prevista dagli art.68 e 69 T.U.L.P.S.;
- t. per **S.C.I.A.-VVF**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art.4 del DPR 151/2011 e succ. mod. ed integr.

ART. 11 – Esercizio dell'attività e procedimento istruttorio – campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano ai fini del rilascio della licenza ai sensi dell'art.80 TULPS e per tutte le altre attività di controllo previste dalla legge in relazione alle seguenti attività:
 - a) **teatri**;
 - b) **teatri tenda**, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o intrattenimenti;
 - c) **cinematografi o sale cinematografiche**, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n.28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche e succ. mod. ed integr.;
 - d) **cinema-teatri** cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
 - e) **locali di intrattenimento**, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti, con le eccezioni di cui al successivo comma 2 lett. b), c), d), e), f), g);
 - f) **sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante** (discoteche, night club, disco-bar e simili),
 - g) **parchi di divertimento** e complessi di attrazioni, intrattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park);
 - h) **circhi**;
 - i) **luoghi attrezzati all'aperto** come definiti all'art.10 c.1 lett. d) del presente regolamento, allestiti per spettacoli, intrattenimenti, competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere e competizioni motoristiche su strada o su aree pubbliche come definite dal precedente art.10 c.1 lett. a);
 - j) **locali multiuso**, cioè locali adibiti non ordinariamente ad attività di spettacolo o di intrattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
 - k) **auditori e sale convegni**;
 - l) **sale polivalenti**, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o intrattenimento, in cui nello stesso ambiente si possono svolgere diversi tipi di spettacoli o intrattenimenti;
 - m) **impianti sportivi** e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18.03.1996 con aree destinate al pubblico, comprese le piscine natatorie aperte al pubblico e quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto;
 - n) **circoli privati in cui l'accesso non è riservato ai soci**, in base a quanto previsto dall'art. 118 del R.D. 635/1940 Regolamento di esecuzione del TULPS;
 - o) **luoghi o locali al chiuso** ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2000 mq;
 - p) **fiere e quartieri fieristici** con superficie lorda superiore a 4000 mq se al chiuso e 10000 mq se all'aperto;

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

- q) **luoghi o locali ove sono previste manifestazioni di pubblico spettacolo** da autorizzarsi ai sensi dell'art.80 del R.D. 773/1931, in ragione delle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/1/110 del 18/07/2018;
2. Sono esclusi dal rilascio della licenza ai sensi dell'art.80 TULPS, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:
- a. **le attività di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in forma temporanea in luoghi all'aperto, quali piazze, aree urbane, etc., con capienza inferiore a 200 persone, con o senza strutture o impianti e emissioni sonore**, a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), con accesso libero a chiunque. E' fatto salvo quanto previsto per le manifestazioni e gli allestimenti temporanei al successivo art.21;
 - b. **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** che operano intrattenimenti musicali accessori senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
 - c. **i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande** in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;
 - d. **i pubblici esercizi** dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
 - e. **i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande** in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto o e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - f. **circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per numero di invitati o dimensioni o altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - g. **feste private** ad ingresso riservato e/o a invito non pubblicizzate;
 - h. **gli allestimenti temporanei** (ad es. stand gastronomici, tendoni, etc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sagre etc., nei quali il intrattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre l'effettuazione di attività di pubblico spettacolo;
 - i. **manifestazioni fieristiche e sagre**, quando non vi si svolgano spettacoli e intrattenimenti, fatto salvo, comunque, quanto indicato all'art.10, comma 1, lettere o) e p);
 - j. **locali** destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - k. **mostre ed esposizioni** di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - l. **piscine, palestre, scuole di danza, impianti per la pesca a pagamento** o simili, in cui si svolgono esclusivamente attività agonistiche e di istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti senza aree destinate allo stazionamento del pubblico;

- m. **sale consiliari**;
- n. **le competizioni sportive** con o senza transito di veicoli e senza stazionamento di pubblico, per le quali è previsto il solo rilascio del nulla osta al transito in base al regolamento di gara;
- o. **single attrazioni dello spettacolo viaggiante**, allestite in un'area pubblica o privata non recintata;
- p. **esibizioni musicali**, anche dal vivo, eseguite durante riti religiosi;
- q. **Ogni altra tipologia di locale o attività che in base alla vigente normativa non ricade nel campo di applicazione dell'art.80.**

ART. 12 – Individuazione della tipologia della manifestazione

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo da sottoporre al Sindaco, all'Assessore competente per materia o direttamente al competente Ufficio Comunale (Manifestazioni, Turismo, Cultura, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico), che dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare specificando:

- a) i dati identificativi dell'**ORGANIZZATORE**;
- b) i dati identificativi del **REFERENTE-RESPONSABILE**;
- c) l'indicazione esatta del **TITOLO** che si intende dare alla manifestazione;
- d) la **TIPOLOGIA** della manifestazione (turistica, culturale, sportiva);
- e) il **PROGRAMMA** degli eventi e delle iniziative collaterali;
- f) gli **SPAZI** richiesti;
- g) le **DATE** di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- h) gli **ORARI** di apertura;
- i) le **STRUTTURE** che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno, ecc.);
- j) l'elenco di tutti i **PARTECIPANTI** con l'indicazione dell'attività svolta;
- k) la **PLANIMETRIA** eventuale dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio ENEL.
- l) **ELENCO DEI DOCUMENTI TECNICI ALLEGATI ALLA DOMANDA**. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
- m) **Versamento** diritti SUAP da allegare all'istanza.

Se l'evento è già stato realizzato in anni precedenti è consigliabile allegare la documentazione delle passate edizioni (ad es. relazioni finali, rassegna stampa, ecc.) per permettere una migliore valutazione dell'iniziativa ed una tempestiva soluzione delle eventuali criticità. Prima di inoltrare la documentazione è opportuno verificare che l'area richiesta sia disponibile, per evitare che la stessa sia già occupata da altro evento.

ART.13 - Referente

Oltre all'indicazione precisa dell'organizzatore, di fondamentale importanza è l'indicazione del soggetto **REFERENTE – RESPONSABILE** dell'evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, e-mail, pec), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

ART.14 - Patrocinio

La richiesta di **PATROCINIO** o di collaborazione dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione informativa riguardante la manifestazione.

Si ricorda che il patrocinio accordato obbliga il beneficiario ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell'iniziativa, la nota: *"La manifestazione/iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Comiziano"*.

Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di Comiziano non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

ART. 15 – Preavviso di pubblica manifestazione Art.18 T.U.L.P.S.

L'art.18 del R.D. 6 giugno 1931, n.773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza stabilisce che "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata."

Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate o comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive (previste per intrattenimenti e spettacoli, lotterie, fuochi, gare sportive, ecc.) deve adempiere a tale obbligo.

La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti.

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi ed sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazioni, comunicazioni o domande di autorizzazione al SUAP.

ART. 16 – Uso del Logo

Per l'uso del LOGO del Comune di Comiziano da utilizzare sul materiale pubblicitario, dovrà esserne fatta specifica richiesta nel documento informativo relativo alla manifestazione ed ottenuta specifica autorizzazione. Il logo dovrà essere utilizzato, per gli usi consentiti, nella sua integrità, senza la possibilità di estrarre singole figure o di deformare le proporzioni e rispettando i colori prefissati.

ART. 17 – Occupazione di suolo pubblico (Istanza)

La richiesta di **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO** dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano.

L'ANNULLAMENTO o qualunque **MODIFICA** della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto (protocollo, pec) allo stesso Ufficio.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni, se non preventivamente concordate ed autorizzate.

L'occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento del COSAP secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi del Comune.

Sono esenti al pagamento del canone le occupazioni richiamate nell'art.31 del regolamento canone patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 14.05.2021 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercantile, legge 106/2019".

ART.18 - Assicurazione Responsabilità Civile

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge. La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale volontario che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa, sia nell'allestimento e smantellamento degli impianti o strutture, sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

ART.19 – Pubblicità e promozione

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di **MANIFESTI** e/o **LOCANDINE** in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantinaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con l'Ufficio Tributi del Comune di Comiziano.

13

ART.20 – Locali, luoghi ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. La documentazione progettuale relativa a locali, impianti ed aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza pari o inferiore a 200 persone, deve essere presentata al SUAP o ad altro ufficio competente, per le verifiche e i controlli a cura degli endoprocedimenti competenti.
2. Le verifiche e gli accertamenti dei locali e aree di cui al comma 1, ai sensi dell'art.141, comma 2 Regolamento TULPS, devono essere effettuati da un professionista iscritto in Albo Tecnico Professionale il quale, con documentazione tecnica asseverata, attesti la rispondenza del locale e/o impianto, sotto il profilo strutturale, di sicurezza (con particolare riferimento alla prevenzione incendi) e di igiene alle relative norme tecniche vigenti.
3. Per i locali, luoghi, impianti e centri sportivi, con capienza superiore a 100 persone ma non superiore a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, la documentazione asseverata di cui all'art.3 del presente regolamento deve indicare i riferimenti al pertinente parallelo e distinto procedimento attivato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 1 agosto 2011, n.151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
4. La capienza è determinata per come stabilito dall'art.10, comma 1, lett. k), del presente regolamento.

ART.21 – Manifestazioni e allestimenti temporanei

1. Per le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o intrattenimento in aree pubbliche o aperte al pubblico con capienza superiore a 200 persone, dotate o meno di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, i luna park allestiti in

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale di cui al precedente art.11, comma 1, lett. g) e i circhi l'autorizzazione è rilasciata nei termini indicati dagli artt.68 e 80 del TULPS, sperando le attività descritte nei precedenti articoli del presente regolamento.

2. Per le manifestazioni temporanee previste in luoghi con capienza inferiore a 200 persone si richiamano i contenuti di cui agli art.11 c.2, e art.9 del presente regolamento.
3. Se le manifestazioni comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità - qualora necessaria - sia riferita al complesso di spettacoli e/o intrattenimenti.

Per quanto riguarda gli impianti, in particolare gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa conformazione e/o modalità di installazione nelle diverse iniziative occorre, di volta in volta, che l'Ufficio competente acquisisca preventivamente le relative dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 rimettendole alla Commissione per gli eventuali controlli.

4. Gli allestimenti di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui al precedente art.11, comma 2, lettera p) insistenti in un'area appositamente autorizzata dal Comune sono soggetti ad autorizzazione comunale che viene rilasciata senza il parere di agibilità ex art.80 del T.U.L.P.S., ma nel rispetto della normativa di settore.
5. Per quanto riguarda l'installazione di impianti a gas metano o GPL a servizio di cucine installate in strutture provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi in occasione di sagre, fiere e altre manifestazioni, si fa riferimento alle *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi."* emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n.0003794. In tal senso ove la Commissione non sia chiamata ad esprimersi nel merito, la documentazione asseverata di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento deve farne espresso riferimento.
6. Il parere della CCVLPS relativo agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature è valida per le manifestazioni il cui espletamento ha inizio entro due anni dalla data del rilascio del parere della Commissione e vale per l'intera durata delle manifestazioni stesse.
7. In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che la manifestazione è sostanzialmente analoga a quella per la quale la Commissione ha già espresso parere favorevole e che è previsto l'uso della stessa tipologia di impianti, attrezzature e materiali con le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui il palco e/o le altre strutture e/o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo:
 - a. Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) redatta da un professionista abilitato, con esplicito riferimento al collaudo strutturale iniziale o corredata dello stesso, e con esplicito riferimento alla relazione di calcolo delle strutture;
 - b. Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti, in particolare di quelli elettrici (dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008);
 - c. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco, da rendere sullo specifico modello DICH_PROD (rinvenibile sul sito www.vigilfuoco.it);
 - d. Dichiarazione documentata relativa all'avvenuto approntamento di idonei mezzi antincendio nonché documentante l'avvenuta pianificazione dell'emergenza ivi compresa

la designazione di personale qualificato allo svolgimento della funzione di addetto antincendio coerente con le indicazioni di cui all'art.2 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

8. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità, occorre far domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche;
9. Per le manifestazioni all'aperto a carattere temporaneo è necessario tenere conto anche della Circolare - Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, n.11001/1/110/ (10) del 18/07/2018 recante all'oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche".
10. Gli adempimenti riguardanti la sicurezza (safety e security) delle manifestazioni che si svolgono all'aperto, di cui al precedente comma, devono essere dettagliatamente previsti in apposita documentazione tecnica predisposta da un professionista tecnico abilitato, allegata alla pratica telematica ai fini della valutazione e sussistenza di tutti i parametri necessari per la realizzazione delle suddette misure di safety secondo le indicazioni ministeriali in materia. All'esito di tale valutazione potrà essere disposta la convocazione della competente Commissione di Vigilanza, qualora non già provveduto in tal senso. Per i casi in cui non è previsto l'intervento della Commissione il parere formulato a seguito di tale valutazione dovrà essere inviato alla Questura.

ART.22 – Adempimenti istruttori in caso di manifestazioni temporanee

L'intervento della Commissione per la verifica di agibilità in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) deve essere richiesto dal soggetto interessato con domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria e dall'istanza di autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS, presentata tramite SUAP:

- a) ordinariamente, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni o spettacoli;
 - b) in via eccezionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza, per manifestazioni estemporanee all'aperto a carattere istituzionale e/o a rilevante impatto mediatico. In detti casi il richiedente deve comunque preliminarmente interfacciarsi con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, laddove la tipologia della manifestazione preveda comunque la subordinazione dell'effettuazione della stessa alla predisposizione del servizio di vigilanza antincendio da erogarsi nei termini previsti dal decreto del Ministero dell'Interno n. 261 del 22/02/1996 o comunque manifesti significativa complessità tecnica.
1. In caso di eventi temporanei che si svolgono in luoghi, o locali o impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza prevista dall'art. 68 TULPS è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art.19, L. n.241/90, presentata in via telematica allo sportello unico per le attività produttive prima dello svolgimento della manifestazione, la quale, completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato in sostituzione della verifica di agibilità, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

2. Nel caso di manifestazioni all'aperto che non prevedono la verifica di agibilità della Commissione, la relativa istanza di autorizzazione ex art.68 TUEL o la SCIA, nei casi in cui è prevista - essendo necessaria l'acquisizione della concessione di occupazione e dei pareri del Comando di Polizia Municipale e del Settore Tecnico in ordine alla valutazione di sussistenza di tutti i parametri necessari per la realizzazione delle misure di safety - devono essere presentate, tramite portale telematico al SUAP, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, ovvero almeno 30 giorni prima, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per le manifestazioni a carattere istituzionale e/o a rilevante impatto mediatico.

Per le manifestazioni di spettacolo da svolgersi in locali chiusi le pratiche telematiche devono essere trasmesse almeno 30 giorni prima della loro realizzazione, al fine di consentire le verifiche istruttorie preliminari sulla sussistenza delle relative condizioni.

3. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 1 e 2 non dovessero essere rispettati, ovvero qualora non venga effettuato il completamento della documentazione necessaria nel termine fissato dal SUAP, le relative pratiche non potranno essere esaminate e dovranno essere rigettate.

ART.23 - Competizioni sportive su strada

1. Le autorizzazioni per le competizioni atletiche e sportive con veicoli o animali, come definite al precedente art. 10, comma 1, lett. n), sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni, recante il "Nuovo codice della strada".
2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni, comprese quelle a tutela della strada.
3. Il parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree chiuse (con o senza pagamento di un corrispettivo), o abbiano impianti e strutture specificatamente installate (palchi, tensostrutture, aree recintate, portali, ecc.). In tali casi deve essere rilasciata la licenza ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni motoristiche su strada deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione. In caso di competizioni con presenza di spettatori è sempre necessario il parere della commissione di vigilanza reso ai sensi dell'art.80 TULPS, distinto dal parere sul rispetto delle norme tecnico-sportive e al collaudo del percorso di gara rimesso al Collegio tecnico di cui all'art. 9, comma 4, del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (v. Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/005096/13500.C(11)1 del 10/04/2018). Tale parere deve essere integrato dai pareri obbligatori degli enti titolari delle strade (comune, provincia, regione, ANAS) e, se sono previste scorte, con il parere della Polizia Stradale.
5. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è della Commissione Provinciale di Vigilanza. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000 la competenza al rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione per il tratto di propria competenza, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara. I relativi pareri devono essere trasmessi alla Prefettura del luogo di partenza della competizione.

16

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

6. Le competizioni motoristiche devono essere inserite nell'elenco Ministeriale relativo all'anno di svolgimento, previa domanda al Ministero dei trasporti e parere espresso dalle specifiche federazioni del CONI.
7. La domanda di autorizzazione per le competizioni motoristiche su strada, corredata dalla documentazione necessaria e obbligatoria e degli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, deve essere presentata all'ente competente attraverso procedura telematica del SUAP se prevista o ad altro ufficio competente di riferimento, e cioè:
 - a) al Comune, se la competizione interessa solo strade comunali;
 - b) alla Provincia, se la competizione interessa strade di più comuni e/o strade provinciali;
 - c) alla Regione, se interesserà strade di più province.

ART.24 – Piccoli intrattenimenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti al parere previsto dall'art. 80 del TULPS gli spettacoli ovvero i divertimenti e le attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari, nonché i intrattenimenti (esclusi intrattenimenti danzanti) ovvero i divertimenti o le attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, compresi piano bar, karaoke, dj set, corsi di cucina e corsi da sommelier, a condizione che:
 - a) l'intrattenimento si svolga in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto alla primaria e normale attività di somministrazione;
 - b) non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
 - c) non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
 - d) non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni;
 - e) non vi sia specifica pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti attraverso giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini disgiuntamente da quella inerente l'attività di somministrazione.
2. In assenza di specifica normativa regionale, per effetto dell'avvenuta abrogazione (da parte dell'art.13 della legge n.35/2012) dell'art.124, comma 2, del reg. es. T.U.L.P.S (R.D. n.635/1940), non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi dell'art.69 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione svolti nei pubblici esercizi, purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro ai sensi del comma 1 (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e intrattenimento pubblico) e non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo. Conseguentemente l'autorizzazione amministrativa ex art 86 TULPS e la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche allo svolgimento della predetta attività accessoria. Non occorre, quindi, presentare la SCIA, per gli eventi temporanei fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, o ottenere autorizzazione, per gli eventi temporanei con la partecipazione di più di 200 partecipanti o che si svolgono andando oltre le ore 24 del giorno di inizio, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS.
3. Qualora l'attività di spettacolo o intrattenimento assuma particolare rilievo o, comunque, siano superati i limiti di cui al precedente comma 1, oltre all'autorizzazione di cui agli artt. 68/69 del T.U.L.P.S occorre sottoporre locali e impianti anche al parere di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

COMUNE DI COMIZIANO

Città Metropolitana di Napoli

4. Per l'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono, comunque, essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.447 e le norme di cui al D.P.R. 19 ottobre 2011 n.227 "semplificazioni degli adempimenti amministrativi in materia ambientale inquinamento acustico e scarichi".

ART.25 – Subingresso

1. In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il subentrante deve darne comunicazione al fine di ottenere l'intestazione dell'autorizzazione a proprio nome, dichiarando ed autocertificando il possesso dei requisiti prescritti e detenendo copia della documentazione prodotta che costituisce titolo di legittimazione.
2. Nel caso in cui si eseguano alterazioni allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale, dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria.
3. Solo nel caso in cui non effettui modifiche strutturali, il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo la presentazione al Comune della dichiarazione di sub ingresso ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990 e succ. mod. con la quale attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata ed attesta, altresì, di aver adempiuto alle norme vigenti sulla sicurezza.
4. Rimane facoltà della CCVLPS effettuare un sopralluogo tecnico ai sensi dell'art.80 del Tulps.

ART.26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

18